

22 Giugno 2021 ore 11,30

**IL RISANAMENTO ECONOMICO E
FINANZIARIO DELL'ENTE LOCALE:
STRUMENTI DI RISOLUZIONE DELLA
CRISI FINANZIARIA
PROCEDURA DI PRE-DISSESTO**

RELATORE: DOTT. GIUSEPPE VANNI

ASMEL
Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali
www.asmel.eu
800165654
webinar@asmel.eu

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

PROGRAMMA PROCEDURA DI PRE DISSESTO

1. Salvaguardia degli equilibri di bilancio, Disavanzi di bilancio e loro ripiano
2. Pronunce specifiche della Corte dei conti sul disavanzo
3. Predissesto e procedura
4. Cause dello squilibrio
5. Effetti, conseguenze e benefici dell'accesso alla Procedura di pre-dissesto
6. Elementi del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e Linee guida
7. Misure di risanamento
8. Principi di redazione del Piano di riequilibrio
9. Soggetti coinvolti, approvazione e controllo del Piano di riequilibrio
10. Attuazione e controllo del Piano di riequilibrio

Disavanzo di bilancio

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE CONTABILE

Artt. 186 e 187 Tuel

rilevabile dalla Delibera approvazione del rendiconto

RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE

=

fondo di cassa + residui attivi – residui passivi - FPV

=

accertamenti di competenza - impegni di competenza

+/- variazione del FPV (quota FPV applicata al bilancio – impegni confluiti nell'FPV)

+/- risultato di amministrazione dell'esercizio precedente

+/- risultato della gestione residui

Disavanzo di bilancio

RISULTATO CONTABILE DI AMINISTRAZIONE da suddividere in:

- QUOTA VINCOLATA
- QUOTA DESTINATA
- QUOTA ACCANTONATA
- QUOTA LIBERA = Risultato contabile di amministrazione - quota vincolata - quota destinata - quota accantonata

qualora negativa = DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RIPIANARE (vedere «allegato a) al Rendiconto della gestione - totale parte disponibile negativo»)

OBBLIGO PER L'ENTE LOCALE DI RIENTRARE DEL DISAVANZO ALTERNATIVAMENTE:

- NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO O CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 188 TUEL
- MEDIANTE PROCEDURA DI PREDISSESTO o DISSESTO

Squilibri di bilancio

RICOGNIZIONE DEGLI EQUILIBRI

entro il 31 luglio di ciascun anno, l'Ente Locale deve **dare atto del PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO** (art. 193 Tuel) o procedere alla **SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI + parere Organo di revisione**

VERIFICARE POSSIBILITA' DI CENTRARE GLI OBIETTIVI

- EQUILIBRIO DI GESTIONE DI COMPETENZA
 - EQUILIBRIO DI GESTIONE CORRENTE
 - EQUILIBRIO DELLA GESTIONE RESIDUI
- + CASSA FINALE NON NEGATIVA (ART. 162, COMMA 6)
- + PAREGGIO DI BILANCIO
- + VERIFICA CRONOPROGRAMMI DELLE SPESE D'INVESTIMENTO

Squilibri di bilancio

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

ADOTTARE CONTESTUALMENTE ALLA VERIFICA:

- le misure necessarie a ripristinare gli equilibri qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- i provvedimenti per il ripiano degli eventuali DFB di cui all'art. 194;
- le iniziative per adeguare il Fcde accantonato nel risultato di amministrazione, in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui (come quelli della gestione di competenza)

Squilibrio di bilancio

ART. 194 – Debiti fuori bilancio

- RICONOSCIMENTO DFB: 4 fattispecie (sentenze esecutive, copertura disavanzi, ricapitalizzazioni, procedure espropriative/acquisizioni d'urgenza, acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa)
- FINANZIAMENTO: ORDINARIO o RICORSO A MUTUI (solo se DFB qualificabili come spese in conto capitale).
La deliberazione consiliare motiva l'impossibilità di utilizzare altre risorse.
- PAGAMENTO DFB: anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di 3 anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

Squilibrio strutturale di bilancio

INTERVENTI DELLA CORTE DEI CONTI

- PRONUNCE SPECIFICHE:
 - INDIVIDUAZIONE DI COMPORTAMENTI DIFFORMI ALLA SANA GESTIONE
 - PRESCRIZIONI: A CUI L'ENTE E' TENUTO A CONFORMARSI
 - STABILISCONO UN TERMINE DI ADEGUAMENTO O PER L'ADESIONE A PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO
- MONITORAGGIO ORGANO DI REVISIONE

L'interesse pubblico

Il **dissesto** (D) e il **pre-dissesto** (PD) sono 2 procedure distinte.

- L'elemento comune è l'**interesse pubblico** cui le norme, in vario modo, cercano di dare tutela rafforzata rispetto agli altri interessi (tra i quali quelli dei creditori)
- Sono vicine/simili all'istituto del fallimento e presentano aspetti particolari
- D e PD hanno alcuni elementi in comune e possono essere in parte trattati in modo unitario

NON PREVISTA UNA LEGITTIMA PROCEDURA FLESSIBILE INTERMEDIA FRA IL RIEQUILIBRIO ORDINARIO E LE PROCEDURE DI RISANAMENTO DA UTILIZZARE NEI CASI PIU' SEMPLICI CON SOLUZIONE NELL'ARCO DI POCHISSIMI ANNI

fattispecie esempio: disavanzo di un piccolo Comune causato soltanto da perdite da partecipate da ripianare obbligatoriamente e di importo ingente, ossia per DFB correnti non finanziabili con mutuo, in presenza di bilancio proprio dell'Ente sano ma con liquidità non sufficiente per il ripiano, quando le prescrizioni di accesso al Fondo di rotazione risultano eccessive

IN PASSATO NON ATTENZIONATI NORMATIVAMENTE LE CONNESSIONI DELLE PROCEDURE CON IL PAREGGIO DI BILANCIO (circa le fattispecie della rateizzazione e della copertura di DFB in anni successivi grazie all'accesso al Fondo di rotazione)

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Il Predisesto

- Nel 2012 il Legislatore ha introdotto una **nuova procedura** di riequilibrio finanziario:
 - per venire incontro alle esigenze di stabilizzazione della finanza comunale
 - per consentire una possibile/eventuale capacità di azione da parte degli amministratori eletti e la loro maggior responsabilizzazione in merito alla procedura di risanamento
- *«I Comuni per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale»* + insufficienza procedura di salvaguardia
- La richiesta della procedura di PD deve partire dall'Ente Locale (o indotta dalla Corte dei Conti), nell'esercizio della propria autonomia, come risposta alla consapevolezza di avere raggiunto un livello di guardia non più affrontabile con i normali mezzi di salvaguardia

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Attivazione del predissesto

- La Deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività (il 15° giorno successivo), alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti e al Ministero dell'Interno
- L'indicazione della data di esecutività nella Delibera può indurre talune amministrazioni a ritardare la pubblicazione (ordinariamente 5 giorni) dell'atto approvato al fine di guadagnare tempo nella predisposizione del piano di rientro, che deve essere definito entro il termine perentorio dei 90 giorni successivi

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Effetto della deliberazione

- La deliberazione di accesso al Predissesto **blocca** le procedure esecutive fino all'approvazione o al diniego del Piano finanziario di riequilibrio
- In seguito, entro il termine perentorio di 90 giorni dall'esecutività della Dichiarazione di Predissesto il Consiglio Comunale
“delibera un Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa da 4 e 20 anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria” in ragione del rapporto: **passività da ripianare** e ammontare degli impegni di cui al Titolo I della spesa dell'anno n-1
- ad inizio mandato una nuova amministrazione, il Piano già presentato può essere rimodulato entro 60 giorni dalla presentazione della Relazione di inizio mandato (da sottoscrivere entro 90 giorni dall'inizio del mandato dalla nuova Amministrazione – dalla data di proclamazione degli eletti)

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Il piano deve contenere almeno 4 elementi necessari:

- le **misure correttive** adottate in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Pareggio di bilancio, accertati dalla competente Sezione regionale della Corte dei Conti;
- la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei **fattori di squilibrio rilevati**, dell'eventuale **disavanzo di amministrazione** risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali **DFB**;
- l'individuazione, con relativa quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le **misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale** del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei DFB entro il periodo massimo di 10 anni (Dfb non per più anni in caso di Piano ultradecennale), da quello in corso compreso;
- l'indicazione, per ciascuno degli anni del Piano di riequilibrio, della **percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione** da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Cause dello squilibrio (1)

- a) l'accumulazione di una massa consistente di **residui attivi non più esigibili** (causati: dall'iscrizione, anno dopo anno, di spese correnti certe ed entrate correnti incerte o senza titolo, che determina uno scarto tra incassi e pagamenti, il quale, a sua volta, si scarica sulla cassa attraverso il prosciugamento dello scoperto di tesoreria; dal non accurato riaccertamento ordinario dei residui)
- b) la formazione di **debiti fuori bilancio**, causati da una gestione inefficiente del ciclo passivo e dalla sottostima, in fase di previsione, di spese inevitabili (ad esempio i consumi energetici) o da mancato controllo delle partecipate con mancati accantonamenti per perdite (es. richiesta di ripiano perdite)
- c) l'**utilizzo di entrate *una tantum*** per la copertura di spese correnti di natura permanente

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Cause dello squilibrio (2)

d) il mancato accantonamento per spese di contenzioso (spesso i Comuni hanno molte cause di natura civile aperte, che possono produrre oneri in caso di soccombenza - non a caso la legislazione vigente impone l'accantonamento integrale in caso di sentenza sfavorevole di primo grado - e spese legali non adeguatamente quantificate; oppure, in caso di espropri non accettati, non viene effettuato il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti e non si tiene conto del possibile divario tra esproprio proposto dal comune e quello rivendicato dall'espropriato, che potrebbe essere accolto a seguito di ricorso giurisdizionale)

+ compimento di **operazioni rischiose** non attentamente e correttamente analizzate:

- operazioni di finanza derivata,
- operazioni immobiliari particolari (buy back, lease back, ecc.),
- costituzione di partecipate per la gestione di servizi strumentali strutturalmente in perdita per bypassare norme amministrativistiche (pareggio bilancio, assunzioni, normativa appalti, ecc.) o il controllo politico delle minoranze. Assenza di Piani economico finanziari con previsione di equilibrio economico e finanziario di breve e medio periodo.
- project financing non attenzionati con revisioni di importo rilevante, carenze contrattuali
- non congruità Fcde

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Cause dello squilibrio (3)

Si aggiungono le seguenti cause eventuali:

- Eventi calamitosi non indennizzati
- Eccessiva spesa di personale
- Mancanza del controllo analogo e/o del monitoraggio tempestivo degli Organismi partecipati + fidejussioni e lettere di patronage
- Disorganizzazione dell'Ente e mancanza di flussi informativi adeguati per gli Uffici finanziari per attuare correttamente la programmazione di bilancio (mancanza di collaborazione fra uffici, dissidi fra responsabili)
- Mancanza di professionalità e di capacità di programmazione del Responsabile dei Servizi finanziari
- Contiguità fra Responsabile dell'ufficio finanziario e amministratori
- Fragilità e non incisività dei controlli interni e dell'Organo di revisione

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Effetti dello squilibrio

La combinazione di queste mancanze, protratte nel tempo (in alcuni casi vere e proprie gravi irregolarità), può portare:

- all'accumulazione di un ingente debito iscritto nel bilancio, cui vanno aggiunti
- i residui attivi inesigibili (**riaccertamento** pre Piano obbligatorio) (che, se necessariamente da cancellare, provocano disavanzo di amministrazione),
- i debiti fuori bilancio (**ricognizione** pre Piano obbligatoria),
- la mancata restituzione dell'anticipazione di tesoreria,
- gli omessi accantonamenti,
- l'utilizzazione entrate vincolate in difformità dal vincolo

+ riaccertamento straordinario dei residui e stanziamento di consistenti accantonamenti per Fcde e per altri fondi (partecipate, contenzioso, ecc.)

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Conseguenze del Piano (1)

- possibilità di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura **massima** consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente
- istituzione di controlli centrali in materia di **copertura di costo di alcuni servizi** e l'**obbligo ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale** (in misura non inferiore al 36% con il calcolo dei costi, per gli asili nido al 50 % del loro ammontare)
- assicurazione, con i proventi della relativa tariffa, della **copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto**

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Conseguenze del Piano (2)

- **controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;**
 - **obbligo di eseguire un controllo straordinario di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando quelli attivi inesigibili o di dubbia esigibilità**
 - **obbligo di compiere una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione, e una verifica (e relativa valutazione dei costi) di tutti i servizi erogati dall'ente, della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio**
- + ricognizione obbligatoria dei DFB e dei residui attivi**

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Benefici del Piano

E' consentito al Comune:

- di procedere sempre all'assunzione di **mutui per la copertura di debiti fuori bilancio** riferiti a spese d'investimento in deroga ai limiti previsti (art. 204 Tuel)
- di procedere all'assunzione di **mutui in deroga per effettuare investimenti per progetti/interventi che garantiscono risparmi** di gestione e funzionali agli obiettivi del Piano
- di procedere alla **rateizzazione con l'Agenzia delle Entrate dei carichi pendenti**
- di accedere al **Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali**, anche come fonte di finanziamento del Piano e non soltanto come anticipazione di liquidità (art. 43, Dl. n. 133/14)

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali

Se accesso al Fondo, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

- entro l'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale,
- entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10% delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi finanziate attraverso risorse proprie
- entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25% delle spese per trasferimenti d finanziate attraverso risorse proprie
- blocco dell'indebitamento, fatto salvo mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Procedure del Piano (1)

Entro 10 giorni dalla data della Delibera del Consiglio Comunale (da approvare entro 90 giorni dalla pubblicazione della richiesta) il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso:

- alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti
- e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali (Dip. Finanza Locale presso il Ministero Interni).

Entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del Piano, una sottocommissione svolge la necessaria **istruttoria** anche sulla base delle **Linee guida** deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e delle indicazioni fornite dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte.

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Procedure del Piano (2)

Durante la fase istruttoria, la sottocommissione può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'Ente è tenuto a fornire risposta entro 30 giorni.

All'esito dell'istruttoria, la sottocommissione redige una relazione finale che è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dal competente Capo Dipartimento del Ministero dell'interno e dal Ragioniere generale dello Stato, di concerto fra loro

La Sezione regionale della Corte delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio.

In caso di approvazione del Piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, pronunciandosi in sede di controllo.

In caso di diniego possibilità di impugnazione entro 30 giorni, con mantenimento fino a tale data di tutte le prerogative del Piano

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Procedure del Piano (3)

Incertezze applicative e problematiche:

- tempi totali dell'istruttoria ordinatori, non certi e talvolta molto lunghi
- richieste istruttorie ridondanti e complesse e che comportano ricerche nel passato talvolta da Responsabili dei servizi finanziari sopravvenuti (specie quelle delle Corti dei conti, spesso in possesso di informazioni pregresse su problematiche ancora da approfondire)
- possibilità di riapprovazione del Piano a seguito di richieste istruttorie
- riapprovazione del Piano per adeguamenti utili qualora l'*iter* di approvazione si protraesse per anni (le Sezioni CdC paiono orientate in tal senso)
- necessità delle risorse del Fondo di rotazione ma difficoltà per erogazione solo al momento dell'approvazione quanto l'*iter* si protrae per molto tempo
- legittimità dei bilanci di previsione qualora l'*iter* di approvazione si protrae per anni (senza diniego) e responsabilità conseguenti (le Sezioni CdC paiono orientate in tal senso)
- approvazione del Piano a fine anno e durata massima del Piano e finanziamento di DFB nell'anno successivo
- riconoscibilità DFB e contabilizzazione della spesa ai fini del Pareggio di bilancio nell'esercizio di adesione alla procedura di risanamento e finanziato con le risorse del Piano di riequilibrio in anni successivi (sovente per erogazione ritardato del Fondo di rotazione)
- Doppia approvazione del Piano: Finanza locale + Corte conti regionale

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Linee guida per la redazione del Piano (1)

Linee guida aggiornate in aprile (Deliberazione Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie n. 5/2018) tenendo conto delle norme e dei Principi della contabilità armonizzata, della normativa sopravvenuta e dell'attività svolta in questi anni dalla Finanza Locale e dalla Corte dei Conti

Indicare e analizzare in dettaglio:

- le cause del ricorso al Piano pluriennale di riequilibrio
- le passate pronunce specifiche della Corte dei conti e le relative misure adottate dall'Ente
- Le misure di risanamento già attuate nell'anno in corso e/o negli anni precedenti e loro misura
- gli andamenti passati di cassa, con specificazione della cassa vincolata
- gli equilibri passati di parte corrente, finali e di cassa
- le entrate e le spese a carattere non ripetitivo
- i passati risultati finanziari conseguiti
- la capacità di riscossione

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Linee guida per la redazione del Piano (2)

Indicare e analizzare in dettaglio (segue):

- i residui e la loro vetustà
- i debiti fuori bilancio e le relative cause
- le passività potenziali: Fcde, Fondo contenzioso, Fondo rischi, ecc.
- la modalità di gestione dei servizi e i servizi a domanda individuale
- l'indebitamento (e eventualmente il ricorso a strumenti di finanza derivata)
- la spesa di personale
- la tipologia e gli andamenti degli Organismi partecipati
- la spesa per il funzionamento degli Organi politici

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Linee guida per la redazione del Piano (3)

MISURE DI RISANAMENTO ADOTTATE congrue – credibili – responsabilizzanti

- Descrizione e quantificazione degli effetti per gli anni del Piano (realizzabilità e significatività), sia totali che per singola misura di risanamento
- Modalità di finanziamento dei debiti fuori bilancio
- Ricognizione dei residui e eventuale finanziamento di un riaccertamento negativo
- Ricognizione dell'indebitamento
- Incremento dei tributi locali e delle altre entrate – efficacia della riscossione
- Revisione della spesa (personale, acquisti e servizi, trasferimenti)
- Copertura dei costi per i servizi a domanda individuale
- Razionalizzazione degli Organismi partecipati
- Dismissioni immobiliari
- Stanziamento di congrui accantonamenti (Fcde, passività potenziali)
- Rispetto della normativa in materia di tempestività dei pagamenti

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Linee guida per la redazione del Piano (4)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI SINTESI FONTI/IMPIEGHI
PER LA DURATA DEL PIANO SI DEVE DIMOSTRARE
CHE LE RISORSE RIVENIENTI DALLE AZIONI DI RISANAMENTO SONO
SUFFICIENTI A RIPIANARE IL DISAVANZO INIZIALE E A GARANTIRE GLI EQUILIBRI

CONCLUSIONI

- Tempistica del Piano adeguata
- Riflessi sulla liquidità
- Riflessi sull'indebitamento
- Copertura di tutti gli oneri connessi al Piano (restituzione anticipazione liquidità, restituzione Fondo di rotazione, restituzione mutui in deroga, ecc.)
- Equilibri di bilancio previsti per la durata del Piano: GENERALI, CORRENTI E DI PAREGGIO DI BILANCIO
- Modalità, graduazione e azzeramento del disavanzo di amministrazione pre Piano
- Obiettivi annuali di Piano, suddividendoli anche per tipologia (**disavanzo iniziale, disavanzi sopravvenuti, disavanzo tecnico, disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, disavanzo da ricognizione pre piano dei residui e dei DFB**) e per singola azione di risanamento
- Equilibri post Piano di riequilibrio tenendo conto delle quote di disavanzo trentennalizzate e delle restituzioni dei finanziamenti oltre il termine di durata del Piano di riequilibrio

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Misure del Piano di riequilibrio (1)

- Alienazioni immobiliari o operazioni immobiliari che comportano il versamento di significativi oneri per costruire
- Migliorare la capacità di riscossione delle entrate, potenziare l'ufficio tributi, riscossione coattiva
- Incremento delle aliquote dei tributi e delle tariffe
- Tagli della spesa corrente per personale, acquisto di beni e servizi e trasferimenti
- Esternalizzazione/razionalizzazione di servizi
- Contributi da altri Enti
- Ricorso al Fondo di rotazione o a mutui in deroga
- Riduzione spesa di funzionamento degli Organi politici
- Rivalutazione dei contratti di servizio con le società partecipate

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Misure del Piano di riequilibrio (2)

- + utile riesame/esame di tutti i fascicoli per determinazione/previsione Entrate e Spese
- + utile riorganizzazione del Servizio finanziario e riprogettazione dei flussi informativi e dei tempi di comunicazione (organizzazione ente e collaborazione fra uffici, conoscenza tempestiva delle informazioni)
- + capacità di programmazione

- + (anche) utilizzo non preponderante di quanto normativamente concesso per «diluire» il disavanzo:
 - fondo rotativo come fonte (art. 43, Dl. n. 133/14)
 - mutui in deroga
 - Fondo per la liquidità Dl. n. 35/13 utilizzabile a valere per l'accantonamento a Fcde (limite massimo) e restituzione trentennale (art. 2, comma 6, del Dl. n. 78/15 a art. 1, comma 814, Legge n. 205/17)
 - trentennializzazione massima per disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui e per disavanzo da ricognizioni successive su residui e Dfb precedenti al 2015

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO

- DIMOSTRAZIONE DI SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI STRUTTURALI INIZIALI
 - SOSTENIBILITA' DELL'AZIONE DI RISANAMENTO
 - REALIZZABILITA'/CREDITIBILITA' AZIONI DI RISANAMENTO
 - PRUDENZA NELL'INDICAZIONE DELLE RISORSE RIVENIENTI DALLE AZIONI DI RISANAMENTO
 - AZIONI NON PRINCIPALMENTE DILATORIE
 - SFORZI DEL PIANO CONCENTRATI NEI PRIMI ANNI E DA REALIZZARE DALLA STESSA AMMINISTRAZIONE CHE PRODUCE IL PIANO
 - INFORMAZIONE COMPLETA E TEMPESTIVA AL MINISTERO DEGLI INTERNI E ALLA CORTE DEI CONTI (documentazione allegata, interlocuzione a richiesta di chiarimenti, disponibilità a incontri illustrativi)
- + RICHIESTA DI INCONTRI ESPLICATIVI CON FINANZA LOCALE E CDC

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Soggetti coinvolti nella redazione del Piano di riequilibrio

FINANZA LOCALE E CORTE DEI CONTI: hanno interesse a non disestare l'Ente Locale ma necessario il rispetto delle formalità della procedura, anche adempiendo per quanto possibile alle prescrizioni, e dare «teorica» giustificazione/motivazione in previsione della rimozione degli squilibri strutturali e della realizzabilità delle azioni di risanamento. Ulite aprire un canale per confronto diretto da parte degli amministratori

GLI AMMINISTRATORI IN CARICA (a maggior ragione se neo eletti e di «colore» politico diverso dalla precedente amministrazione): hanno interesse a promuovere l'azione di risanamento, con necessità di mantenere la disponibilità e la discrezionalità per una quota di risorse che consentono alcuni spazi di manovra politica (**agibilità politica**), altrimenti preferiranno non prendersi la responsabilità di attuare il Piano di risanamento dimettendosi.

ORGANO DI REVISIONE (a maggior ragione se in carica anche nei precedenti esercizi all'adesione dal Piano): hanno interesse all'adesione dell'Ente alla procedura di riequilibrio (o per attenuare carenze di controllo precedenti o per non far deflagrare la situazione in ritardo, con le responsabilità che ne deriverebbero) anche se gli adempimenti dell'incarico aumentano considerevolmente

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Il controllo sull'attuazione del Piano

L'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente trasmette al Ministero dell'Interno, al Ministero dell'Economia e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro i 15 giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati

L'Organo di revisione economico-finanziaria, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, trasmette una Relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti

La mancata presentazione del Piano, il diniego dell'approvazione, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal Piano, o il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'Ente al termine del periodo di durata del Piano stesso, comporta la deliberazione del dissesto

(come anche la non congruità degli stanziamenti a titolo di Fcde)

+ **RELAZIONE FINALE DI COMPLETA ATTUAZIONE DEL PIANO E SUGLI OBIETTIVI DI RISANAMENTO RAGGIUNTI** (entro il 31 gennaio dell'ultimo anno di vigenza del Piano finanziario di riequilibrio)

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Possibilità di rimodulare il Piano

RIMODULAZIONE ORDINARIA

La riformulazione del Piano è sempre consentita nel caso di raggiungimento di migliori obiettivi intermedi e deve essere intesa per la parte residua dello stesso. Obbligo di parere dell'Organo di revisione. Iter solo presso Corte dei Conti.

RIMODULAZIONE STRAORDINARIA:

- era attuabile fino al 31 luglio 2018

+ problematica: obbligo di rispetto dei tempi di pagamento con i creditori (quelli previsti nel Piano o quelli ordinari?)

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Rapporto con il Ministero dell'Interno

- INDIVIDUAZIONE FUNZIONARIO INCARICATO DELLA PRATICA
- INTERLOCUAZIONE DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI
- MONITORAGGIO *ITER* DI APPROVAZIONE
- RICHIESTA DEL FONDO DI ROTAZIONE
- RILIEVI E RICHIESTE ISTRUTTORIE, RISPOSTA E DOCUMENTAZIONE
- ECCESSIVO RITARDO NEL RILASCIARE LA RELAZIONE FINALE E NEL TRASMETTERE GLI ATTI ALLA CORTE DEI CONTI
 - legittimità dei bilanci di previsione ?
- COMUNICAZIONE DI ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Rapporto con la Corte dei Conti

- INDIVIDUAZIONE FUNZIONARIO INCARICATO DELLA PRATICA
- INTERLOCUZIONE DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI
- MONITORAGGIO ITER
- RILIEVI E RICHIESTE ISTRUTTORIE, RISPOSTA E DOCUMENTAZIONE
- DELIBERA DI APPROVAZIONE
- DELIBERA DI DINIEGO E IMPUGNAZIONE INNANZI ALLE SEZIONI DELLA CORTE DEI CONTI
- MONITORAGGIO OBIETTIVI INTERMEDI DEL PIANO, ACQUISIZIONE RELAZIONE ORGANO DI REVISIONE

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Organo di revisione e Piano di riequilibrio

INTERVENTI - VALUTAZIONI - RESPONSABILITA'

- Pareri in periodi precedenti
- Questionari Siquel/Con.Te
- Valutazione Pronunce specifiche Corte dei conti e misure adottate
- Misure correttive adottate e monitoraggio
- Parere per riaccertamento straordinario residui, accesso a anticipazione di liquidità
- Parere rendiconto con disavanzo / parere variazioni / parere salvaguardia
- Valutazione situazione organismi partecipati
- Valutazioni situazioni di squilibrio
- Parere accesso al Piano o dichiarazione di Dissesto con valutazione situazione di squilibrio
- Valutazioni misure pro Piano
- Parere al Piano finanziario di riequilibrio
- Monitoraggio *iter* di approvazione e valutazione richieste istruttorie
- Parere a ripresentazione o alla rimodulazione del Piano
- Parere monitoraggio semestrale e finale indicando il raggiungimento o meno degli obiettivi di Piano

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Quesiti

1. Quesito: L'Ente Locale che ha deliberato il pre-dissesto ed approvato il Piano di rientro pluriennale, in attesa del riscontro di Ministero e Corte dei Conti può, avendo capacità assunzionale, procedere con assunzioni di personale oppure deve attendere l'approvazione?

Risposta: Motivata richiesta alla Cosfel

2. Quesito: Si richiedono approfondimenti sugli elementi di valutazione del deficit strutturale e la scelta della procedura

Risposta: gestione totale in carico all'Amministrazione uscente, capacità di assolvere alle obbligazioni dell'Ente con responsabilizzazione dell'amministrazione uscente

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Quesiti

3. Quesito: Il Comune ha un mutuo le cui rate sono particolarmente impegnative. L'estinzione anticipata del mutuo tramite la contrazione di un nuovo mutuo al fine di alleggerire la spesa corrente è considerata uno strumento valido per risolvere lo squilibrio?

Risposta: Sì qualora motivata adeguatamente con risparmi di spesa e non solo diluizione

4. Quesito: Si chiede se dopo il riaccertamento straordinario dei residui fatto prima dell'approvazione del Piano di riequilibrio è necessario riapprovare l'ultimo rendiconto?

Risposta: Ordinariamente no, ma se il riaccertamento ordinario fatto per il rendiconto non era corretto dovrebbe essere riapprovato anche tale rendiconto.

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Quesiti

5. Quesito: Com'è articolato il Piano di riequilibrio pluriennale finanziario ? Quali sono gli aspetti più rilevanti?

Risposta: quesito trattato durante l'esposizione

6. Quesito: E' possibile fare assunzioni a tempo indeterminato eterofinanziate (Fondo povertà politiche sociali) in un Comune capofila che si trova in una situazione di pre-dissesto con Piano di riequilibrio approvato?

Risposta: da effettuare con richiesta motivata alla Cosfel

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Quesiti

7. Quesito: Un Ente, dopo aver provveduto alla revisione ordinaria dei residui, ha approvato il rendiconto 2020 e disposto il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale finanziario, la revisione straordinaria a dei residui potrebbe modificare le risultanze del rendiconto 2020?

Risposta: vedasi risposta 4

8. Quesito: Un Comune con Piano di riequilibrio adottato nel 2013, più volte rimodulato per le nuove norme via via emanate, e che si teme verrà bocciato tra breve dalla Corte dei conti, può riadottare un Piano di riequilibrio

Risposta: Sì ma solo in senso migliorativo (... non dilatando negli anni il recupero).



**IL RISANAMENTO ECONOMICO E
FINANZIARIO DELL'ENTE LOCALE:
STRUMENTI DI RISOLUZIONE DELLA
CRISI FINANZIARIA
PROCEDURA DI PRE-DISSESTO**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott. Giuseppe Vanni